



NOTA N. 88

PROPOSTA DI RIFORMA DEL MECCANISMO DI VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DELL'ACQUIS DI SCHENGEN

La cooperazione Schengen, iniziata fra cinque Stati membri in un quadro intergovernativo con la firma dell'"Accordo di Schengen" il 14 giugno 1985, si è da allora notevolmente ampliata.

Lo spazio Schengen comprende attualmente gli Stati membri dell'Unione europea, nonché Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein (i cosiddetti "Paesi associati Schengen"). L'Irlanda non ne fa parte, ma applica in modo parziale l'acquis di Schengen dal 1° gennaio 2021. Bulgaria, Croazia, Cipro e Romania sono vincolate dall'acquis di Schengen, anche se per tali Stati membri i controlli alle frontiere interne non sono ancora stati revocati.

Benché negli ultimi 35 anni l'Ue abbia assistito a un'evoluzione costante verso l'istituzione di uno spazio senza controlli alle frontiere interne, l'instabilità nel vicinato dell'Europa, la crisi dei rifugiati a partire dal 2015, la persistente minaccia terroristica e la pandemia di Covid-19 hanno sottoposto lo spazio Schengen a forte pressione e indotto alcuni Stati membri a ripristinare i controlli di frontiera per un periodo prolungato.

L'acquis di Schengen comprende le disposizioni integrate nell'ambito dell'Unione ai sensi del protocollo n. 19 allegato al Trattato sull'Unione europea ([TUE](#)) e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ([TFUE](#)), e gli atti basati sull'acquis o a esso altrimenti connessi. Include quindi: 1) misure relative alle frontiere esterne (gestione delle frontiere esterne); 2) misure compensative (politica comune dei visti, cooperazione di polizia, politica di rimpatrio e sistema di informazione Schengen); 3) un meccanismo di valutazione e monitoraggio. L'acquis di Schengen prevede inoltre norme in materia di protezione dei dati e il rispetto di altri diritti fondamentali.

Il buon funzionamento dello spazio Schengen dipende dall'attuazione corretta ed efficiente delle norme comuni, e più in generale dalla fiducia reciproca fra gli Stati membri. Elementi centrali delle strutture di governance di Schengen sono il monitoraggio dell'attuazione dell'acquis di Schengen da parte degli Stati membri e un follow-up basato su raccomandazioni concordate ai fini del miglioramento.

A partire dal 1998 le parti contraenti della [Convenzione di Schengen](#), con la [decisione](#) del Comitato esecutivo del 16 settembre 1998, hanno istituito una Commissione permanente, assegnandole il mandato di individuare le carenze nell'attuazione dell'acquis di Schengen e di proporre soluzioni. In seguito all'integrazione dell'acquis di Schengen nel quadro giuridico dell'Ue, la decisione che istituisce la Commissione permanente è stata sostituita dal [regolamento \(UE\) n. 1053/2013](#) del Consiglio, che attualmente costituisce la base giuridica del meccanismo. Il regolamento è divenuto operativo nel 2015.

L'obiettivo principale del "meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen" è garantire un elevato livello di fiducia reciproca fra i Paesi appartenenti allo spazio Schengen con riferimento alla loro capacità di applicare correttamente le norme pertinenti in tutti i campi della legislazione Schengen. Il meccanismo dovrebbe conseguire tali obiettivi mediante valutazioni imparziali e obiettive che permettano di individuare carenze nell'applicazione pratica della legislazione e di correggerle nel più breve tempo possibile.

In virtù del regolamento, la Commissione è responsabile del coordinamento e dell'organizzazione generale della valutazione e del monitoraggio, e deve informare il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali dei risultati delle valutazioni. A norma dell'articolo 70 TFUE, il meccanismo è una responsabilità condivisa, e la Commissione svolge le valutazioni insieme a esperti degli Stati membri e con il sostegno di istituzioni, organi e organismi dell'Unione. Inoltre il Consiglio dell'Unione è associato al processo decisionale in quanto adotta raccomandazioni su proposta della Commissione.

Il 2 giugno 2021 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento del Consiglio sull'istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 ([COM\(2021\) 278](#)).

Principali obiettivi della proposta sono: 1) ampliare l'orientamento strategico del meccanismo e garantire un uso più proporzionato dei diversi strumenti di valutazione; 2) abbreviare e semplificare le procedure per rendere il processo più efficace ed efficiente e aumentare la pressione fra pari; 3) ottimizzare la partecipazione degli esperti degli Stati membri e la cooperazione con istituzioni, organi e organismi dell'Unione; 4) rafforzare la valutazione del rispetto dei diritti fondamentali nel quadro dell'acquis di Schengen.

Di seguito la descrizione della proposta, del contesto normativo in cui questa si colloca e delle sue prospettive negoziali.

1. Contesto normativo

Nel suo [discorso](#) sullo stato dell'Unione, pronunciato il 16 settembre 2020 in occasione della sessione plenaria del Parlamento europeo, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha riaffermato quanto sia importante "abbattere le barriere al mercato unico" e "ripristinare le quattro libertà, integralmente e al più presto", sottolineando come tutto ciò sia "impennato sul pieno funzionamento dello spazio Schengen di libera circolazione". Si è quindi impegnata a collaborare con il Parlamento e gli Stati membri per farne una priorità politica e proporre una **nuova strategia per il futuro di Schengen**.

Nel [nuovo patto sulla migrazione e l'asilo](#), presentato il 23 settembre 2020, la Commissione ha indicato il ruolo fondamentale dei sistemi di controllo della qualità relativi alla gestione della migrazione, fra cui il meccanismo di valutazione Schengen, nelle politiche in materia di gestione delle frontiere, asilo e rimpatrio¹. Ha quindi preannunciato una strategia per il futuro di Schengen che comprenda iniziative per un sistema Schengen più forte e completo fra le quali una soluzione innovativa per il codice frontiere Schengen.

La "[Strategia](#) per uno spazio Schengen senza controlli alle frontiere interne pienamente funzionante e resiliente" è stata presentata il 2 giugno 2021. In essa sono fra l'altro indicate le modalità per migliorare il meccanismo di valutazione Schengen al fine di renderlo uno strumento pienamente efficace per analizzare il funzionamento di Schengen e garantire che gli Stati membri correggano le carenze individuate nel corso delle valutazioni.

La strategia delinea le azioni chiave volte a sostenere e compensare l'assenza di controlli alle frontiere all'interno di Schengen e rafforzarne la resilienza alle sfide future, il che implica, fra l'altro, la necessità di:

- garantire una gestione efficace e moderna delle frontiere esterne dell'Ue;
- rafforzare internamente lo spazio Schengen;
- migliorare la *governance* per promuovere la fiducia fra gli Stati membri ed essere meglio preparati alle crisi.

La strategia invita inoltre a completare l'allargamento dello spazio Schengen, in modo che Bulgaria, Romania, Croazia e Cipro possano beneficiarne totalmente.

Le principali azioni che la strategia annuncia sono: l'introduzione, attualmente in corso, del corpo permanente della Guardia di frontiera e costiera europea (istituito dalla riforma del quadro giuridico di Frontex); l'interoperabilità (entro il 2023) dei sistemi d'informazione per la gestione delle frontiere e della migrazione; una proposta sulla digitalizzazione delle domande di visto e dei documenti di viaggio; l'elaborazione di un codice Ue di cooperazione di polizia; l'aggiornamento del quadro "Prüm" per lo scambio di informazioni su Dna, impronte digitali e immatricolazione dei veicoli; l'estensione ai voli intra-Schengen dell'uso delle informazioni anticipate sui passeggeri; la revisione del meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen; la presentazione (entro la fine dell'anno) di una **proposta di modifica del codice frontiere Schengen**, che introdurrebbe salvaguardie affinché il ripristino delle verifiche alle frontiere interne resti una misura di ultima istanza, stabilendo un meccanismo di coordinamento.

¹ Per approfondimenti, si rimanda al [Dossier n.123/59](#) "Seconda Conferenza interparlamentare di alto livello sulla migrazione – Videoconferenza 14 giugno 2021", a cura del Servizio Studi del Senato della Repubblica e dell'Ufficio rapporti con l'UE della Camera dei deputati.

Con l'[accordo di Schengen](#), firmato il 14 giugno 1985, Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi hanno deciso di eliminare progressivamente i controlli alle frontiere interne e di introdurre la libertà di circolazione per tutti i cittadini dei Paesi firmatari, di altri Paesi dell'Unione europea e di alcuni Paesi terzi.

La [convenzione di Schengen](#) completa l'accordo e definisce le condizioni e le garanzie inerenti all'istituzione di uno spazio di libera circolazione. Firmata il 19 giugno 1990 dagli stessi cinque Paesi, è entrata in vigore nel 1995.

L'accordo e la convenzione, nonché gli accordi e le regole connessi, formano insieme l' "*acquis* di Schengen", che è stato integrato nel quadro dell'Unione europea nel 1999 ed è entrato a far parte della legislazione dell'Ue. In particolare, con il Trattato di Lisbona è stato istituito lo "spazio (...) senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone", uno degli obiettivi dell'Ue.

Ad oggi fanno parte dello spazio Schengen 26 Paesi europei, di cui 22 dei 27 Stati membri.

Bulgaria, Croazia, Cipro e Romania, ai sensi dei rispettivi atti di adesione, fanno parte dello spazio Schengen, ma i controlli alle frontiere interne non sono ancora stati eliminati. L'Irlanda è il solo Stato membro che non rientra nell'area Schengen; pur partecipando alla cooperazione fra forze di polizia di Schengen e alla cooperazione giudiziaria in materia penale, non fa parte dello spazio senza controlli alle frontiere interne e mantiene i controlli alle frontiere con i Paesi Schengen. Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera sono anch'essi associati all'*acquis* di Schengen ai sensi dei rispettivi accordi di associazione Schengen con l'Ue e pertanto rientrano nello spazio Schengen.


I Paesi candidati all'adesione dell'Ue sono tenuti ad accettare integralmente l'*acquis* di Schengen al momento della loro adesione, i controlli alle frontiere interne sono tuttavia revocati - con decisione unanime del Consiglio - solo dopo una valutazione che:

- venga condotta in conformità con il meccanismo di valutazione Schengen applicabile;
- concluda che sussistono tutte le condizioni per la corretta applicazione delle misure dell'*acquis* di Schengen che consentono l'eliminazione dei controlli alle frontiere interne.

Il codice frontiere Schengen - istituito con il [regolamento \(UE\) 2016/399](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 - prevede l'assenza del controllo di frontiera sulle persone che attraversano le frontiere interne fra gli Stati membri dell'Unione europea.

Il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne è contemplata nei casi in cui vi sia una grave minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna (articoli 25, 26, 27 e 28); oppure sia messo a rischio il **funzionamento globale dello spazio Schengen** (articoli 29 e 30).

In particolare, l'articolo 26 stabilisce i **criteri per il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne** e prevede che, qualora uno Stato membro decida, come *extrema ratio*, di ripristinare temporaneamente il controllo di frontiera a una o più delle sue frontiere interne o su parti delle stesse o decida di prorogare tale ripristino, dovrà valutare fino a che punto tale misura possa rispondere in modo adeguato alla minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna nonché la proporzionalità della misura rispetto a tale minaccia. In caso di eventi che richiedano un'azione immediata, lo Stato membro interessato può, in via eccezionale, con procedura specifica di cui all'articolo 28, ripristinare immediatamente il controllo di frontiera alle frontiere interne, per un periodo limitato di una durata massima di dieci giorni (tale controllo può essere prorogato per periodi non superiori a venti giorni e per un massimo di due mesi).



La proposta in esame è stata elaborata tenendo conto delle disposizioni attualmente vigenti nei settori coperti dall'*acquis* di Schengen e delle iniziative in corso e previste non ancora in vigore.

Si segnalano in particolare:

- il sistema d'informazione Schengen²;
- il sistema di informazione visti³,

² Il sistema d'informazione Schengen (SIS) è stato istituito nel 1990 dopo l'abolizione dei controlli alla frontiera nello spazio Schengen. La forma attuale (nota come "SIS II") è stata adottata nel 2006 ed è diventata operativa nel 2013 (vd. il [regolamento \(CE\) n. 1987/2006](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione - SIS II). Le misure esistenti nel SIS II sono state rafforzate con il [regolamento \(UE\) 2018/1860](#) relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, il [regolamento \(UE\) 2018/1861](#) sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006, il [regolamento \(UE\) 2018/1862](#) sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione.

³ Vd. la [decisione del Consiglio dell'8 giugno 2004](#) che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) (2004/512/CE) e il [regolamento \(CE\) n. 767/2008](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS).

- il sistema di ingressi/uscite⁴;
- il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi⁵;
- l'interoperabilità fra le banche dati pertinenti⁶;
- nell'ambito della [strategia dell'Ue per l'Unione della sicurezza](#), la proposta relativa a un codice di cooperazione di polizia dell'Ue che la Commissione intende presentare nel corso dell'anno al fine di razionalizzerà i vari strumenti dell'Ue e gli accordi di cooperazione multilaterali;
- una proposta di modifica del codice frontiere Schengen, già presentata dalla Commissione nel 2017⁷.

Nella relazione introduttiva, la Commissione evidenzia inoltre che il ruolo delle **agenzie dell'Ue** coinvolte nell'attuazione dell'*acquis* di Schengen ha assunto sempre più importanza, ricordando in particolare che:

- nel 2019 la creazione della **Guardia di frontiera e costiera europea**, che prevede l'istituzione di un corpo permanente di 10.000 unità entro il 2027, ha rappresentato "un passo fondamentale verso un effettivo controllo europeo delle frontiere esterne e la progressiva creazione di un sistema comune dell'Ue per i rimpatri";
- la [proposta](#) del 9 dicembre 2020 - che modifica il regolamento (UE) 2016/794 per quanto riguarda la cooperazione di **Europol** con le parti private, il trattamento dei dati personali da parte di Europol a sostegno di indagini penali e il ruolo di Europol in materia di ricerca e innovazione - ha avviato un rafforzamento del mandato di Europol⁸.

La Commissione rileva inoltre che i meccanismi nazionali di controllo della qualità - che sono meccanismi "nazionali" di valutazione e monitoraggio Schengen a norma del [regolamento \(UE\) 2019/1896](#) relativo alla guardia di frontiera e costiera europea - potrebbero

Il VIS è entrato in funzione l'11 ottobre 2011 ed è stato gradualmente introdotto nei consolati di tutti gli Stati membri fra l'ottobre 2011 e il febbraio 2016. Il 16 maggio 2018 la Commissione ha presentato una proposta di modifica del regolamento VIS. Sono quindi stati adottati il [regolamento \(UE\) 2021/1133](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 e (UE) 2019/818 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del sistema di informazione visti e il [regolamento \(UE\) 2021/1134](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (EU) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, ai fini della riforma del sistema di informazione visti.

⁴ [Regolamento \(UE\) 2017/2226](#) che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011.

⁵ [Regolamento \(UE\) 2018/1240](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226.

⁶ [Regolamento \(UE\) 2019/817](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio.

⁷ [Proposta](#) di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda le norme applicabili al ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne. Sulla proposta il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione con [risoluzione legislativa](#) del 4 aprile 2019. Nella riunione del 19 giugno 2018 il Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) aveva concordato il [mandato](#) per i negoziati con il Parlamento europeo. Parlamento e Consiglio hanno tuttavia deciso di sospendere i negoziati dopo aver registrato difficoltà nel raggiungimento di un accordo.

⁸ Per approfondimenti si rimanda alla Nota su atti dell'Unione europea [n. 71](#) "La proposta di riforma del mandato di Europol".

divenire importanti in futuro e garantire sinergie per evitare duplicazioni e utilizzare al meglio gli strumenti di monitoraggio settoriali.

Nelle valutazioni si terrebbe conto anche dei risultati del meccanismo di monitoraggio indipendente nazionale sviluppato nell'ambito della [proposta di regolamento](#) che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di Paesi terzi alle frontiere esterne.

2. Base giuridica

La base giuridica della proposta è l'**articolo 70 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)**, a norma del quale si attribuisce al Consiglio la specifica competenza per adottare, su proposta della Commissione, misure che stabiliscano le modalità con cui gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, effettuano una valutazione obiettiva e imparziale dell'attuazione delle politiche dell'Unione da parte delle autorità degli Stati membri nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. La proposta abroga e sostituisce il vigente [regolamento \(UE\) n. 1053/2013](#), anch'esso basato su questa disposizione del trattato.

La proposta deve essere adottata secondo una procedura legislativa speciale: conformemente alla [dichiarazione](#) del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione che accompagna il regolamento, questa dovrà essere sottoposta al Parlamento europeo per consultazione allo scopo di tenere conto, nella più ampia misura possibile, del suo parere prima dell'adozione di un testo definitivo.

3. Sintesi delle misure proposte

Dando seguito all'annuncio della presidente von der Leyen relativo alla presentazione di una nuova strategia Schengen e alle discussioni ad alto livello politico in occasione del primo *forum* Schengen del 30 novembre 2020, la Commissione ha effettuato una valutazione d'impatto e consultazioni con le parti interessate (cfr. [SWD\(2021\) 119](#) e [SWD\(2021\) 120](#)), da cui emerge che:

- gli effetti positivi del meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen possono essere definitivamente confermati e il suo valore aggiunto può essere dimostrato;
- tuttavia, per rendere il meccanismo più efficace ed efficiente, occorre rivederlo in modo da renderlo idoneo ad affrontare le sfide emergenti e ad adattarsi alle nuove realtà;
- inoltre, alla luce dell'esperienza del primo ciclo di valutazione di 5 anni sono stati individuati alcuni aspetti procedurali che potrebbero migliorarne il funzionamento pratico.

All'**articolo 1** è definito l'oggetto e l'ambito di applicazione del regolamento

L'articolo rimane sostanzialmente invariato⁹, ma chiarisce lo scopo del meccanismo: istituire "un meccanismo di valutazione e monitoraggio per garantire che gli Stati membri **applicino efficacemente l'*acquis* di Schengen**, contribuendo in tal modo al buon funzionamento dello spazio senza controlli alle frontiere interne".

In particolare, il meccanismo istituito prevede lo svolgimento di attività di valutazione e monitoraggio oggettive e imparziali finalizzate a:

⁹ Il paragrafo 3 è stato spostato nell'articolo 15 ("esperti degli Stati membri").

1. verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen negli Stati membri in cui si applica integralmente e negli Stati membri in cui, a norma dei pertinenti protocolli allegati al TUE e al TFUE, si applica in parte;
2. verificare che negli Stati membri nei cui confronti non è stata presa una decisione del Consiglio in base alla quale le disposizioni dell'*acquis* di Schengen devono applicarsi integralmente o parzialmente, siano soddisfatte le condizioni necessarie per l'applicazione di tutte le parti pertinenti dell'*acquis* di Schengen.

Viene precisato che le valutazioni possono coprire **tutti gli aspetti dell'*acquis* di Schengen** e tengono conto del funzionamento delle autorità che applicano tale *acquis*.

Nella relazione introduttiva, la Commissione evidenzia tuttavia che, anche se giuridicamente il meccanismo può coprire l'intero *acquis* di Schengen, **nella pratica** i settori da valutare sono decisi per ogni ciclo di valutazione pluriennale dalla Commissione, insieme agli Stati membri. Il primo e il secondo ciclo di valutazione pluriennale hanno infatti finora riguardato valutazioni specifiche sull'attuazione di misure nei settori della gestione delle frontiere interne, del rimpatrio, della politica comune dei visti, della cooperazione di polizia, del sistema d'informazione Schengen (SIS), della protezione dei dati e dell'assenza di controllo di frontiera alle frontiere interne. Altri settori che rientrano nell'*acquis* di Schengen potrebbero far parte in futuro del meccanismo se così fosse deciso nel programma di valutazione pluriennale stabilito dalla Commissione. In tale contesto e sulla base di questa pratica, il meccanismo copre inoltre, ma solo per accertare se uno Stato membro sia pronto ad applicare integralmente o parzialmente il quadro giuridico Schengen, la cooperazione giudiziaria in materia penale, la normativa sulle armi da fuoco e la politica in materia di droga.

L'**articolo 2** introduce una serie di nuove definizioni.

La definizione di "grave carenza" indica come tale una o più carenze che riguardano l'applicazione efficace di elementi fondamentali dell'*acquis* di Schengen e che, singolarmente o in combinazione, hanno o rischiano di avere nel tempo ripercussioni negative significative sui diritti delle persone o sul funzionamento dello spazio Schengen) intende rafforzare la certezza del diritto e garantire un'interpretazione comune del concetto¹⁰.

L'articolo contiene inoltre le definizioni di "prima valutazione", "valutazione periodica", "valutazione senza preavviso", "valutazione tematica", "visita", "nuova visita", "visita di verifica", "attività di valutazione" e "squadra".

All'**articolo 3**, relativo alla **responsabilità** e al **dovere di cooperazione**, non sono introdotte modifiche significative e vi si stabilisce che gli Stati membri e la Commissione sono responsabili, congiuntamente, dell'attuazione del meccanismo di valutazione e monitoraggio, con il contributo degli organi e organismi dell'Unione secondo i rispettivi mandati. I nuovi paragrafi 4 e 5 sono stati spostati dall'articolo 13 del regolamento vigente e fanno riferimento essenzialmente alla responsabilità in capo agli Stati membri e alla Commissione.

A fini di chiarezza, l'**articolo 4** integra le definizioni elencando le **forme di valutazione** e specifica le condizioni per le **valutazioni senza preavviso** e le **valutazioni tematiche**.

L'**articolo 5** elenca le varie **forme di attività di monitoraggio**: 1) revisione di piani d'azione e di relazioni di *follow-up* presentate dagli Stati membri valutati; 2) nuove visite; 3) visite di verifica.

L'**articolo 6** elenca i **metodi per le attività di valutazione e monitoraggio**, ossia le visite con o senza preavviso, questionari o altri metodi da remoto (ad esempio videoconferenze).

¹⁰ La definizione si basa su quella attualmente utilizzata nella guida alla valutazione Schengen della Commissione.

Specifica che tali metodi possono essere utilizzati indipendentemente o in combinazione fra loro.

L'**articolo 7** intende rafforzare - ai fini del regolamento in esame - la **cooperazione con organi e organismi dell'Unione** coinvolti nell'attuazione dell'*acquis* di Schengen (in particolare Frontex, eu-LISA ed Europol) e fa esplicito riferimento all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali. La Commissione potrà chiedere, a tali organi e organismi, informazioni, dati statistici e analisi dei rischi pertinenti al fine di migliorare la conoscenza situazionale - ai sensi del citato regolamento (UE) 2019/1896 - in merito all'attuazione dell'*acquis* di Schengen da parte degli Stati membri¹¹.

L'**articolo 8** - relativo alla **cooperazione con Frontex** - adegua l'articolo 7 del regolamento vigente, tenendo conto dell'evoluzione del regolamento relativo alla Guardia di frontiera e costiera europea. Prevede a tal fine che, entro il 31 agosto di ogni anno, Frontex presenti alla Commissione e agli Stati membri un'analisi dei rischi in vista del programma di valutazione annuale.

Sulla base della proposta di modifica presentata dalla Commissione - non ancora adottata - del regolamento **Europol**, l'**articolo 9** contiene un riferimento incrociato all'articolo 4, paragrafo 1, lettera s), del [regolamento \(UE\) 2016/794](#), in base al quale Europol dovrà sostenere l'attuazione del regolamento in esame fornendo consulenza, analisi, relazioni e altre informazioni pertinenti.

L'**articolo 10** intende rafforzare le **sinergie con altre attività di valutazione e monitoraggio**. Viene previsto, a tal fine, che la Commissione utilizzi i risultati dei meccanismi e degli strumenti - comprese le attività di valutazione e monitoraggio degli organi e organismi dell'Unione coinvolti nell'attuazione dell'*acquis* di Schengen e dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali - e di meccanismi e organismi di monitoraggio nazionali indipendenti e altri meccanismi nazionali di controllo della qualità, nel preparare le attività di valutazione e monitoraggio, per acquisire maggiore consapevolezza del funzionamento dello spazio Schengen ed evitare duplicazioni degli sforzi e misure confliggenti¹². L'articolo prevede inoltre che gli organi e organismi non si limitino a fornire informazioni ma ne ricevano: la Commissione potrà condividere con loro i dettagli delle relazioni di valutazione, dei piani d'azione e degli aggiornamenti sull'attuazione dei piani d'azione.

L'articolo precisa che le raccomandazioni a norma del regolamento in esame sono complementari alle raccomandazioni formulate a norma dell'articolo 32, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/1896 nell'ambito della **valutazione delle vulnerabilità**¹³.

L'**articolo 11** fornisce una base giuridica per l'uso delle **informazioni fornite da terzi** (ad esempio difensori civici, le autorità che monitorano il rispetto dei diritti fondamentali, le organizzazioni non governative e internazionali) per rendere più efficiente la

¹¹ La condivisione delle informazioni dovrà essere reciproca. L'articolo 10 prevede che la Commissione possa condividere con tali organismi, uffici e agenzie i dettagli delle relazioni di valutazione, dei piani d'azione e degli aggiornamenti sull'attuazione dei piani d'azione.

¹² Saranno quindi coinvolti i meccanismi e le piattaforme gestiti dalle agenzie dell'Ue e dalle amministrazioni nazionali, quali la piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (Empact) o la supervisione, a opera di eu-LISA, della preparazione degli Stati membri all'implementazione dei sistemi informatici del settore.

¹³ "Ove necessario, il direttore esecutivo, in consultazione con lo Stato membro interessato, formula una raccomandazione che stabilisce le misure necessarie da adottarsi da parte dello Stato membro interessato e il termine entro il quale tali misure devono essere attuate. Il direttore esecutivo invita lo Stato membro interessato ad adottare le misure necessarie sulla base di un piano d'azione elaborato dallo Stato membro in consultazione con il direttore esecutivo".

programmazione e l'attuazione delle attività di valutazione. La Commissione ritiene che tali informazioni potrebbero essere particolarmente utili per valutare il rispetto dei diritti fondamentali nell'attuazione dell'*acquis* di Schengen.

L'**articolo 12** estende da cinque a sette anni la durata del "**programma di valutazione pluriennale**". L'articolo delinea il contenuto del programma ("in ciascun ciclo di valutazione pluriennale ogni Stato membro è soggetto a una valutazione periodica e almeno a una valutazione senza preavviso o a una valutazione tematica"), che individuerà i settori prioritari specifici da sottoporre a valutazioni periodiche, e stabilirà un elenco provvisorio degli Stati membri da sottoporre a valutazioni periodiche in un determinato anno. È inoltre introdotta una procedura semplificata per adeguare il programma, in base alla quale gli adeguamenti resi necessari da eventi e circostanze di forza maggiore non richiederanno necessariamente una modifica del programma, vale a dire dell'atto di esecuzione in questione.

La Commissione motiva la scelta affermando che l'esperienza degli ultimi anni ha dimostrato chiaramente la necessità di tale flessibilità: a causa della pandemia di Covid-19, il programma di valutazione annuale 2020 ha dovuto essere modificato; inoltre le valutazioni nel settore della politica comune dei visti sono soggette a eventi imprevedibili, in quanto si svolgono in Paesi terzi.

L'**articolo 13**, sul "**programma di valutazione annuale**", non introduce modifiche di rilievo rispetto all'attuale articolo corrispondente (articolo 6). Il programma di valutazione annuale conterrà proposte di valutazioni periodiche degli Stati membri, come specificato nel programma di valutazione pluriennale, una prima valutazione di uno Stato membro (se necessario) e almeno una valutazione tematica. Comprenderà inoltre un calendario provvisorio di tali valutazioni, ma non necessariamente i luoghi da visitare/valutare. Le valutazioni senza preavviso non saranno più programmate, ma saranno organizzate in tempi brevi se necessario. Come per il programma pluriennale, viene introdotta una procedura semplificata per adeguare il programma se necessario a causa di eventi e circostanze di forza maggiore.

Anche l'**articolo 14** non introduce modifiche di rilievo rispetto all'attuale articolo corrispondente (articolo 9)¹⁴. La Commissione elaborerà e aggiornerà un **questionario standard** con atto di esecuzione. Al fine di garantire che la maggior parte del lavoro a carico degli Stati membri non debba essere svolta (necessariamente) durante le vacanze estive, il termine per l'invio del questionario e per il ricevimento delle risposte degli Stati membri è stato adeguato: entro il 1° agosto di ogni anno la Commissione trasmette il questionario standard agli Stati membri che devono essere soggetti a valutazione periodica nell'anno successivo secondo il programma di valutazione annuale; gli Stati membri dispongono di un termine di tre mesi dal ricevimento del questionario standard per inviare le loro risposte alla Commissione. Inoltre si precisa che, su richiesta della Commissione, gli Stati membri dovrebbero aggiornare le loro risposte al questionario standard, rispondere, se richiesto, a domande complementari prima delle valutazioni specifiche, e fornire i risultati dei meccanismi nazionali di controllo della qualità e degli audit interni.

L'**articolo 15** relativo agli **esperti degli Stati membri** e corrispondente al vigente articolo 12, contiene come unica modifica lo spostamento in questo articolo, dall'attuale articolo 1, del paragrafo 2.

¹⁴ Non sarà necessario adottare un nuovo questionario standard a seguito dell'adozione del nuovo regolamento (articolo 31), ma si dovrà continuare a usare quello attuale.

La Commissione ha ritenuto opportuno rafforzare la disposizione in materia di **formazione degli esperti** introducendo, con l'**articolo 16**, nuove disposizioni in materia. Tale articolo prevede che gli Stati membri e la Commissione, in collaborazione con i competenti organi e organismi dell'Unione, provvedano affinché gli esperti degli Stati membri e i rappresentanti della Commissione ricevano una formazione adeguata per diventare valutatori Schengen. I corsi di formazione per valutatori Schengen dovranno comprendere elementi di diritti fondamentali, sviluppati con la partecipazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali. Si fa specifico riferimento alla necessità di mantenere aggiornati i programmi di formazione iniziale e di organizzare corsi di aggiornamento. Inoltre, ciascuna squadra di valutazione potrà comprendere un "osservatore" di uno Stato membro o della Commissione¹⁵.

Il nuovo **articolo 17** prevede che un **gruppo di esperti degli Stati membri** partecipi alle attività di valutazione e monitoraggio e che le squadre siano costituite in modo rapido e meno oneroso. Il gruppo dovrà garantire prevedibilità e flessibilità. L'articolo stabilisce norme dettagliate e scadenze per la costituzione del gruppo e definisce gli obblighi della Commissione e degli Stati membri. Si prevede che i membri del gruppo e le autorità nazionali rispondano positivamente a specifici inviti; dovrebbero essere respinti unicamente per gravi motivi professionali o personali.

L'**articolo 18** - sulla **costituzione delle squadre** - riunisce e modifica gli attuali articoli 10 e 11 corrispondenti. Prevede, come regola generale, che i membri della squadra siano selezionati a partire dal gruppo di esperti (istituito *ex novo* dall'articolo 17) tenendo conto della capacità delle amministrazioni nazionali più piccole. È tuttavia mantenuta la pubblicazione di un invito rivolto a tutti gli Stati membri, che è la modalità attuale di reperimento di esperti, in quanto possibilità supplementare per i casi in cui la Commissione non sia in grado di ottenere un numero sufficiente di esperti attingendo al gruppo. Sarà garantita una certa flessibilità per quanto riguarda il numero di esperti nelle squadre. La Commissione definirà le dimensioni delle squadre in funzione delle esigenze e delle sfide relative a ciascuna attività di valutazione e monitoraggio. Nel costituire le squadre, la Commissione dovrà garantire l'equilibrio e la rotazione geografici e tenere conto delle capacità delle amministrazioni nazionali e della necessità di profili diversi. L'articolo stabilisce inoltre le norme per la designazione e la selezione degli esperti principali e ne definisce le responsabilità fondamentali.

L'**articolo 19** modifica l'attuale articolo corrispondente (articolo 13) relativo allo **svolgimento delle visite** prevedendo che le squadre intraprenderanno tutti i preparativi necessari per garantire l'efficacia, l'accuratezza e la coerenza delle visite. Di norma, le visite *in loco* senza preavviso avranno luogo senza notifica preliminare allo Stato membro interessato; nella relazione introduttiva si evidenzia che ciò avverrà soprattutto se lo scopo della visita è valutare le pratiche alle frontiere interne, come avviene attualmente, se la Commissione viene a conoscenza di problemi emergenti o sistemici che possono avere un impatto negativo significativo sul funzionamento dello spazio Schengen, o se si presume che uno Stato membro stia gravemente trascurando gli obblighi che gli incombono in virtù dell'*acquis* di Schengen, anche a seguito di gravi accuse di potenziali violazioni dei diritti fondamentali connesse all'attuazione dell'*acquis* di Schengen. Eccezionalmente potrà essere

¹⁵ Questi esperti "junior" assisteranno ad alcune valutazioni prima di parteciparvi in qualità di membri della squadra a pieno titolo. In qualità di osservatori, potrebbero essere incaricati di fornire assistenza tecnica (come specificato all'articolo 18), ma non dovrebbero essere coinvolti nei lavori essenziali delle squadre (valutazione dei risultati e redazione). I costi saranno comunque sostenuti dalla Commissione conformemente all'articolo 3.

dato un preavviso di 24 ore qualora lo scopo principale della visita senza preavviso sia una verifica a campione dell'attuazione dell'*acquis* di Schengen. L'articolo precisa inoltre che il programma dettagliato delle visite potrà comprendere incontri e riunioni con autorità e organismi nazionali, organizzazioni non governative e internazionali, altri soggetti, organi e organismi coinvolti nell'attuazione dell'*acquis* di Schengen, o partecipanti o interessati a tale attuazione nell'ambito della loro cooperazione con lo Stato membro valutato.

A norma dell'**articolo 20** la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, potrà stabilire linee guida per lo svolgimento delle attività di valutazione e monitoraggio mediante questionari o altri **metodi da remoto** (ad es. videoconferenze).

Esistono già linee guida sullo svolgimento delle visite, ma non sullo svolgimento di valutazioni con questionari o metodi da remoto. Esiste inoltre una disposizione analoga (mantenuta nell'articolo 19) per quanto riguarda lo svolgimento di visite senza preavviso.

L'**articolo 21** introduce modifiche volte ad accelerare la procedura relativa alla stesura di una **relazione di valutazione** svolta dalla squadra al termine di ogni valutazione. L'intento è rendere la procedura più efficiente, in particolare prevedendo scadenze più brevi e nuove scadenze e imponendo che le relazioni siano adottate entro quattro mesi dalla valutazione.

Le relazioni di valutazione dovranno essere più mirate e contenere risultati sostanziali. Ai risultati sarà applicata una delle valutazioni seguenti: 1) "migliore pratica"; 2) "conforme ma richiede miglioramenti"¹⁶; "non conforme". Le relazioni, di norma, dovranno contenere anche raccomandazioni e continueranno a essere adottate come atti di esecuzione nel quadro della procedura d'esame. Ulteriori spiegazioni al riguardo sono fornite nella sezione 2 ("proporzionalità") e le eccezioni alla regola generale sono stabilite agli articoli 23, 24 e 25.

All'**articolo 22** - su **follow up e monitoraggio** - sono introdotte diverse modifiche sostanziali, in primo luogo per garantire che le carenze siano corrette più rapidamente e per ridurre l'onere amministrativo che attualmente deriva dalla frequenza dell'obbligo di riferire. Entro due mesi dall'adozione della relazione di valutazione lo Stato membro valutato dovrà presentare alla Commissione e al Consiglio un piano d'azione volto ad attuare tutte le raccomandazioni contenute nella relazione. I servizi della Commissione trasmetteranno osservazioni sui piani d'azione (mediante, ad esempio, lettere amministrative piuttosto che comunicazioni ufficiali, come impone il regolamento in vigore). Se i servizi della Commissione riterranno che il piano d'azione non sia adeguato, lo Stato membro dovrà presentare un piano d'azione riveduto entro un mese dal ricevimento delle osservazioni. La frequenza delle relazioni di *follow-up* sarà ridotta di norma da tre a sei mesi. Obbligo nuovo sarà quello di presentare le relazioni di *follow-up* non solo alla Commissione, ma anche al Consiglio. Nell'ambito delle sue attività di monitoraggio, la Commissione potrà organizzare nuove visite e visite di verifica. Nella fase di monitoraggio sarà rafforzato il ruolo del Parlamento europeo e del Consiglio: la Commissione li informerà almeno due volte l'anno in merito allo stato di attuazione dei piani d'azione, ai risultati delle nuove visite e delle visite di verifica, e se rileverà una notevole mancanza di progressi nell'attuazione di un piano d'azione.

L'**articolo 23** prevede **disposizioni specifiche in caso di grave carenza riscontrata nella relazione di valutazione**: queste implicheranno un maggiore coinvolgimento del Consiglio, procedure più rapide e scadenze più ravvicinate. La relazione di valutazione sarà adottata dalla Commissione, mentre le raccomandazioni saranno adottate dal Consiglio separatamente

¹⁶ La categoria è mantenuta, in quanto la Commissione ritiene si sia dimostrata uno strumento utile per elevare il livello di attuazione dell'*acquis* di Schengen, garantendo nel contempo un'ulteriore armonizzazione.

dalla relazione di valutazione. Saranno imposti termini rigorosi sia alla Commissione (per l'adozione della relazione: la Commissione trasmette il progetto di relazione di valutazione allo Stato membro valutato entro due settimane dalla conclusione dell'attività di valutazione) che al Consiglio (per l'adozione delle raccomandazioni: il Consiglio adotta le raccomandazioni entro due settimane dal ricevimento della proposta della Commissione). Nella fase di monitoraggio si applicheranno norme procedurali più rigorose: lo Stato membro dovrà iniziare ad attuare provvedimenti correttivi subito dopo essere stato informato della grave carenza e ne informerà senza indugio la Commissione e gli Stati membri. Lo Stato membro sarà tenuto a presentare il suo piano d'azione entro un mese e la Commissione organizzerà una nuova visita da svolgere entro un anno dalla data dell'attività di valutazione. A seguito della nuova visita la Commissione presenterà una relazione al Consiglio, che esprimerà la sua posizione in merito. La Commissione informerà il Parlamento europeo e il Consiglio dell'intenzione di chiudere il piano d'azione e il Consiglio sarà invitato a esprimere la sua posizione sulla chiusura proposta. Se ritiene che la grave carenza costituisca una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna nello spazio senza controlli alle frontiere interne, o una violazione grave e sistematica dei diritti fondamentali, la Commissione ne informerà immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio, di propria iniziativa o su richiesta del Parlamento europeo o di uno Stato membro.

Per le gravi carenze alle frontiere esterne potranno applicarsi gli articoli 21 e 29 del codice frontiere Schengen.

L'**articolo 24** contiene **disposizioni specifiche sulle prime valutazioni**. Come nei casi in cui la valutazione individui una carenza grave, sono previsti un maggiore coinvolgimento del Consiglio, procedure rapide e scadenze strette (ma non come quelle di cui all'articolo 23), e norme più rigorose nella fase di monitoraggio.

In modo analogo alle prime valutazioni, all'**articolo 25** sono previste **disposizioni specifiche per le valutazioni tematiche**, con un coinvolgimento più stretto del Consiglio. Per la fase di monitoraggio non sono state ritenute necessarie disposizioni specifiche.

L'**articolo 26** contiene disposizioni sulle **informazioni sensibili**. Le squadre considereranno riservata ogni informazione acquisita nell'esecuzione dei propri compiti. Le relazioni di valutazione e di nuova visita non saranno più classificate, in linea di principio, come documenti "EU RESTRICTED", e il loro *status* sarà determinato in base alle norme di sicurezza applicabili¹⁷. La classificazione rimarrà inoltre possibile su richiesta debitamente motivata dello Stato membro valutato

L'**articolo 27**, relativo alle **condizioni di partecipazione dell'Irlanda**, riprende l'attuale articolo corrispondente (articolo 18) senza menzionare il Regno Unito.

L'**articolo 28** - in merito alla **relazione al Parlamento europeo e al Consiglio** - corrisponde al vigente articolo 20. La relazione annuale completa integra gli obblighi rafforzati di comunicazione di cui all'articolo 22. Il Consiglio sarà tenuto a discutere la relazione e adottare conclusioni.

L'**articolo 29** disciplina la **procedura di comitato** (riproduce, in larga misura, il corrispondente articolo 21).

¹⁷ . Lo *status* di classificazione delle relazioni è determinato conformemente alla [decisione \(UE, Euratom\) 2015/444](#) della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate Ue.

L'**articolo 30** disciplina il **riesame** riproducendo il corrispondente articolo attuale (articolo 22). La Commissione procederà dunque al riesame del funzionamento del regolamento in esame e riferirà al Consiglio entro sei mesi dall'adozione di tutte le relazioni di valutazione contemplate dal primo programma di valutazione pluriennale.

L'**articolo 31** contiene **disposizioni transitorie** per l'adozione di un **nuovo programma pluriennale**, che sarà stabilito **entro il 1° novembre 2022 e avrà inizio il 1° gennaio 2023**.

Tali date potranno essere adattate in funzione del ritmo dei negoziati sulla proposta.

Visto che il programma pluriennale in corso si concluderebbe a metà periodo (nel gennaio 2023), la disposizione specifica che il nuovo programma pluriennale dovrebbe tenere conto delle valutazioni già effettuate nell'ambito del secondo programma pluriennale adottato a norma del regolamento in vigore (il nuovo programma pluriennale di sette anni inizierebbe con la valutazione degli Stati membri che non sono stati valutati nell'ambito del ciclo attuale, mentre quelli già valutati fra il 2020 e l'entrata in vigore delle nuove norme saranno aggiunti alla fine del nuovo ciclo di valutazione). L'articolo chiarisce inoltre che il questionario standard adottato a norma dell'attuale regolamento sarà utilizzato fino all'elaborazione del questionario standard di cui all'articolo 14.

L'**articolo 32** procede all'**abrogazione** del regolamento (UE) n. 1053/2013 a decorrere dal **1° settembre 2022**.

L'**articolo 33** fissa come termine per la sua applicazione il **1° settembre 2022** (data che potrà essere adeguata nel corso dei negoziati).

4. Principi di sussidiarietà e proporzionalità

Come evidenziato dalla Commissione europea la proposta in esame è conforme al principio di **sussidiarietà**, sancito dall'articolo 5 del [Trattato sull'Unione europea](#) (TUE). La Commissione ricorda che il riesame del regolamento effettuato nel 2020 ha confermato la necessità di un meccanismo solido a livello dell'Ue e obiettivo del regolamento proposto è sviluppare, migliorare e rendere più efficiente il meccanismo già esistente. Rileva inoltre che l'articolo 70 TFUE - base giuridica della misura - prevede che gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, procedano a una valutazione oggettiva e imparziale dell'attuazione, da parte delle autorità degli Stati membri, delle politiche dell'Unione nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. La proposta non modifica sostanzialmente gli obiettivi e la portata del meccanismo e rientra nei limiti stabiliti da tale articolo.

Viene precisato che le questioni di portata limitata dovrebbero essere trattate a livello nazionale. Tale approccio è inoltre coerente con il regolamento (UE) 2019/1896, che incoraggia lo sviluppo di meccanismi nazionali di controllo della qualità nell'ambito delle componenti della gestione europea integrata delle frontiere.

Il **valore aggiunto dell'Ue** del meccanismo deriverebbe principalmente dalla condivisione delle responsabilità fra la Commissione e gli Stati membri, che creerebbe una solida base per la fiducia reciproca. Inoltre, la pressione fra pari esercitata a livello dell'Ue costituirebbe un incentivo necessario per garantire che gli Stati membri pongano rapidamente rimedio alle carenze, soprattutto nel caso queste siano gravi.

La Commissione europea dichiara la proposta conforme al principio di **proporzionalità**, enunciato nel medesimo articolo, poiché il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. Inoltre,

l'iniziativa proposta costituisce una revisione di un regolamento e deve pertanto assumere anch'essa la forma di un regolamento.

Viene in particolare evidenziato che la proposta intende razionalizzare il processo di valutazione semplificando l'attuale processo decisionale in due fasi, facendo in modo che, come regola generale, la Commissione adotti non solo le relazioni di valutazione ma anche le raccomandazioni mediante un unico atto di esecuzione (attualmente la Commissione adotta la relazione e una proposta di raccomandazione del Consiglio)¹⁸. Il nuovo approccio intende far sì che le raccomandazioni del Consiglio siano adottate nei casi che si ritiene abbiano il maggiore valore aggiunto e la maggiore incidenza per orientare il dibattito politico su questioni di interesse generale per il funzionamento dello spazio Schengen, vale a dire le valutazioni per la prima volta e le gravi carenze nonché le valutazioni tematiche, semplificando parallelamente la procedura nei casi di natura più tecnica. La proposta rafforza inoltre in misura significativa il ruolo del Consiglio nel *follow-up* e nel monitoraggio dei progressi compiuti in questi casi, prevedendo anche un meccanismo progressivo qualora non si registrino progressi.

5. Iter presso gli altri Parlamenti nazionali dell'Unione europea

Al momento della redazione della presente Nota, l'esame della proposta è stato avviato dalla Camera dei rappresentanti del Belgio, dal Senato ceco, dal Parlamento finlandese, dal *Seimas* della Repubblica lituana, dal *Sejm* polacco e dal Parlamento svedese. Per maggiori dettagli, si rinvia al sito [Ipex](#).

Per quanto riguarda il Senato italiano, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è stato deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà. La scadenza del termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo è fissata al 18 maggio 2021. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito (ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento) alla 1a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 3a e 14a.

Ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234/2012, la proposta è stata **segnalata dal Governo fra gli atti dell'Unione di particolare interesse nazionale**. Il Governo non ha ancora trasmesso alle Camere, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della medesima legge, la relazione sulla proposta.

28 luglio 2021

A cura di Viviana Di Felice

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

¹⁸ La Commissione evidenzia che l'esperienza degli ultimi anni ha dimostrato che l'adozione delle raccomandazioni da parte del Consiglio rende la procedura notevolmente più lunga (media di 2-3 mesi), mentre l'eccessivo carico di lavoro limita il potere del Consiglio di esercitare la necessaria pressione fra pari e di tenere discussioni generali sullo stato di Schengen.